



Città di Nichelino
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.02.2025

Sommario

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	3
ART. 3 SOGGETTO PASSIVO	3
ART. 4 RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	3
ART. 5 MISURA DELL'IMPOSTA	4
ART. 6 ESENZIONI	4
ART. 7 OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	5
ART. 8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	6
ART. 9 SANZIONI	6
ART. 10 INTERESSI	7
ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA	7
ART. 12 RIMBORSI	7
ART. 13 CONTENZIOSO.....	8
ART. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	8
ART. 15 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI.....	8

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione nel Comune di Nichelino dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono determinati il presupposto e i soggetti passivi del tributo, le esenzioni e le riduzioni, gli obblighi dei responsabili dell'imposta, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, e nelle unità abitative oggetto di locazione turistica, situate nel territorio di Nichelino, fino ad un massimo di sette pernottamenti anche non consecutivi nello stesso mese solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva
2. Sono inoltre assoggettati all'imposta di soggiorno i pernottamenti effettuati:
 - negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n.431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e degli articoli 1571 e seguenti del Codice civile;
 - negli immobili utilizzati per le locazioni brevi, così come definite dall'art. 4 del decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96 e successive modificazioni.
- 3 L'imposta di soggiorno è istituita nel Comune di Nichelino, in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dal 1 giugno 2025 ed il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi per il turismo, compresi gli interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e per l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali.

ART. 3 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto non residente nel Comune di Nichelino, che pernotta nelle strutture ricettive o che alloggia in case ed appartamenti, o parti di essi, alle condizioni definite al precedente art. 2 situati nel territorio del Comune. Il soggetto passivo è tenuto a corrispondere l'imposta dovuta entro la fine di ciascun periodo di soggiorno.

ART. 4 RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5-ter del decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96, così come modificati dall'articolo 180 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, sono responsabili del pagamento dell'imposta,

con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale indicate nel precedente articolo 2 , nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni per finalità turistiche e di locazioni brevi di appartamenti siti nel Comune di Nichelino, di cui al precedente articolo 2.

ART. 5 MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, alberghiere o extra alberghiere, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è applicata nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento.

ART. 6 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
 - a) i soggetti residenti nel Comune di Nichelino come risultanti dall'anagrafe comunale;
 - b) i minori fino al 12° anno compreso;
 - c) i soggetti disabili e un loro accompagnatore;
 - d) coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie site nei territori dei Comuni limitrofi e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nei territori dei Comuni limitrofi, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del paziente o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";
 - e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Nichelino o per calamità;
 - g) sono altresì esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa o conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

- h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- i) il Comune di Nichelino nel caso di spese per pernottamenti sostenuti dal Comune stesso.

ART. 7 OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art.4 del presente regolamento è tenuto ad agevolare l'assolvimento del tributo da parte dei suoi ospiti e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

2. A tal fine, il soggetto di cui al precedente comma 1 è tenuto a:

- a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, tramite affissione nei luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet, del materiale informativo;
- b) richiedere all'ospite - sulla base delle tariffe vigenti - il pagamento dell'imposta di soggiorno, contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno, e a rilasciare la relativa quietanza;
- c) richiedere ai soggetti passivi di cui al precedente articolo 3 le apposite dichiarazioni/documentazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.
- d) registrare obbligatoriamente le proprie strutture, in concomitanza con l'inizio dell'attività, richiedendo le credenziali di accesso al portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
- e) entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre solare:

rendicontare al Comune, in via telematica tramite l'applicazione dell'apposito portale, il numero dei pernottamenti imponibili effettuati presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, oltre all'indicazione degli eventuali pernottamenti esenti. La rendicontazione deve essere inoltrata anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti nel corso del trimestre;

- f) riversare al Comune le somme riscosse utilizzando il sistema bancario con bonifico sul conto di tesoreria dell'ente o mediante la piattaforma digitale "PagoPA", oppure effettuando il pagamento con il Modello di versamento F24, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o altre modalità stabilite dall'ente;
- g) presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente, prevista dalla vigente normativa;
- h) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni/documentazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;

3. In caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve o della locazione con finalità turistiche è obbligato al versamento del tributo dovuto, in qualità di responsabile del pagamento.

ART. 8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il Comune effettua il controllo sugli adempimenti, sulla riscossione e sul riversamento dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile del pagamento di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n.160 in materia di accertamento esecutivo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi e i responsabili del pagamento ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;

b) inviare ai soggetti passivi ed ai responsabili del pagamento questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

4. Nel caso di omessa o infedele rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del presente regolamento e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui al medesimo articolo 7, comma 2, lettera h), nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza quali la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato. I dati e le notizie potranno essere raccolti anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini.

ART. 9 SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e ss.mm.ii

2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e ss.mm.ii

4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 agosto 2000 n. 267:

- a) in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera d) del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;
- b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;
- c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e), del presente Regolamento, alle prescritte scadenze ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, commi 2, lettera h), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n.689.

ART. 10 INTERESSI

Sulle somme non versate o versate tardivamente dai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta si applicano gli interessi moratori al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 12 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di imposta di soggiorno dai soggetti responsabili del pagamento deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, così come previsto dall'articolo 1 comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile del pagamento in misura superiore rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. Per la compensazione si applica quanto disposto dal vigente Regolamento generale delle Entrate.

3. Sulle somme versate e non dovute spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.

ART. 13 CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno devono presentare al Comune il conto della gestione, ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il documento contabile deve essere redatto sull'apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n.194/1996 (Modello 21) e trasmesso entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, preferibilmente in via telematica tramite il portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 giugno 2025, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia di tributi locali, in quanto compatibili.



Città di Nichelino
Provincia di Torino

IMPOSTA DI SOGGIORNO

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	TARIFFE VIGENTI DAL 1.6.2025
Alberghi e hotel	Euro 2,00 per persona e per pernottamento
B&B e tutte le altre strutture ricettive non alberghiere	Euro 1,80 per persona e per pernottamento
Alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche e immobili utilizzati per le locazioni brevi	Euro 1,50 per persona e per pernottamento
Ostelli e campeggi	Euro 1,00 persona e per pernottamento

